

GUARDIE DI CONFINE
DEL IV.CIRCONDARIO

Lugano, 3.4.44.

A tutti i posti guardie del IV.Circondario

Ordine di servizio no. 17

Il Corpo guardie esercita al confine un primo controllo sui fuggiaschi ed è competente ad accettarli od a respingerli in base alle seguenti direttive:

1. Respingere tutte le persone entrate clandestinamente e fermate nella zona di 10 km. dal confine, non riprese sotto cifra 2.
2. Accettare in via provvisoria (l'accettazione definitiva è di spettanza dell'Uff. di Pol. del Cdo. ter. 9b).

a) competenza della guardia:

- le persone che passano dai varchi permessi con i documenti in regola, (ev. visita medica)
- le donne che già erano cittadine svizzere e che hanno perduto la cittadinanza in seguito a matrimonio, con i loro figli, (se maschi solo quelli di meno di 16 anni). Il rispettivo marito od altri parenti sono da respingere, a meno che non cadano sotto un'altra categoria per cui si possa concedere l'ammissione provvisoria.
- le donne italiane, nate e cresciute in Svizzera, rientrate in Italia a seguito del loro matrimonio e che chiedono di ritornare in Svizzera.
- gli stranieri, anche militari, che hanno i genitori, il coniuge o i figli già domiciliati, in Svizzera. Altri rapporti di parentela (fratelli, sorelle, nonni, cugini, suoceri, ecc.) o semplici relazioni d'affari, non contano. Il "Permesso di dimora" in Svizzera non vale come domicilio ai sensi della presente disposizione.
- gli appartamenti a famiglie di impiegati dello Stato italiano dimoranti a Chiasso e dintorni.
- le persone palesemente ammalate o seriamente ferite e le donne in istato di avanzata gravidanza.
- genitori con figli propri, dei quali almeno uno dell'età inferiore ai 6 anni; quelli più di 16 anni sono da respingere.
- i profughi dell'età superiore ai 65 anni; per i coniugi che si presentano contemporaneamente almeno uno dei due dovrà avere più di 65 anni.
- gli ebrei, se non intendono di tornare spontaneamente in Italia.

-/-



Foglio 2

- i prigionieri di guerra di qualsiasi nazionalità evasi dai campi di concentramento, in quanto possono legittimarsi come tali (mediante il porto d'uniforme o di sue parti, o numeri di riconoscimento, o libretti di soldo od altri certificati, ecc.).
- altri disertori (americani, inglesi, ecc.) che possono legittimarsi come tali mediante il porto d'uniforme o di sue parti, o numeri di riconoscimento, o libretti di soldo, od altri certificati, ecc.

b) dai Capisettore:

- le persone la cui entrata è segnalata e concessa per la nostra via di servizio.
- le persone in possesso di un passaporto diplomatico, solo dietro esplicito consenso della Divisione federale di Polizia, da chiedersi p.v.d.s.
- i cittadini svizzeri, previa visita medica, come per il passato.
- i fanciulli dell'età inferiore al 16 anni che viaggiano soli.
- gli stranieri, che possono rendere verosimile di correre grande pericolo per la loro vita (non occorre una documentazione), segnatamente i perseguitati politici, gli internati civili fuggiti dai campi di concentramento, nonché i disertori ed i partigiani (in uniforme od in borghese, armati o non armati) incalzati da vicende belliche.
- i disertori italiani in uniforme od in borghese, armati o non armati, di unità attualmente mobilitate, che possono legittimarsi come tali (mediante il porto d'uniforme o di sue parti, o numeri di riconoscimento o libretti di soldo, od altri certificati, ecc.).

Non contano come disertori i renitenti alla leva che fuggono dall'Italia per non presentarsi alla chiamata alle armi delle loro classi, o gli ex soldati italiani che dopo l'armistizio non hanno più prestato servizio.

- i disertori tedeschi (avvisare tf. l'Uff. di Polizia del Cdo. ter.9b e comunicare l'accettazione a mezzo tf. al Cdo. guardie).
- i distaccamenti militari comandati; trattenerli fino a decisione superiore da chiedersi p.v.d.s.

3. I posti guardie sottopongono ai Capisettore per la decisione oltre ai casi elencati alla lettera b), anche quelli dubbi e cioè quando le dichiarazioni verbali degli interessati non sono convincenti. A loro volta i Capisettore sentono, se lo ritengono necessario, il parere dell'Ufficiale di Polizia del Cdo. Ter. e prendono in seguito la decisione.

Foglio 3.

4. Queste disposizioni non sono applicabili alle facilitazioni concesse dalla Superiorità al sig. Cap. Bustelli e comunicate per l'esecuzione ai Capisettore interessati.
5. Non si devono dare ragguagli sulle categorie di profughi da non respingere.
6. Il respingimento dei profughi appartenenti alle categorie che non possono essere ammessi, deve, se possibile essere fatto sul luogo stesso del tentato varco. Si condurranno invece al posto se occorre approfondire l'interrogatorio, oppure di fronte a gravi indisposizioni, a condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli, alla presenza di agenti esteri, ecc. Badare di evitare delle scenate.
7. All'atto del respingimento i profughi dovranno essere avvertiti che qualora ritentassero di ripassare il confine verranno allo-
ra consegnati alla polizia estera.
8. I profughi devono essere interrogati separatamente.
9. Ai fuggiaschi armati che vengono trovati al di quà del confine e che devono essere respinti, si può lasciar l'arma, ma è prudente di ritirare loro la munizione.
10. Se un fuggiasco da respingere è seriamente ferito, o risulta gravemente ammalato, si consegnerà alla truppa per l'invio all'ospedale, la cui Direzione dovrà essere avvertita per iscritto che a guarigione avvenuta l'ammalato deve essere rimesso all'Uff. di Pol. per il respingimento. Si comunicherà inoltre alla prefata Direzione che l'Amministrazione doganale non si assume nessuna spesa di cura od altro.
11. In alto della Dichiarazione d'ammissione provvisoria e precisamente sopra il titolo s'inscriverà in forma ben visibile e sottolineandola la categoria in virtù della quale il profugo è stato ammesso, per es. "DISERTORE"; "EBREO"; "PROFUGO POLITICO"; "DONNA NATA SVIZZERA"; "PROFUGO CIVILE", ecc. ecc.
12. Trattamento dei profughi che importano forti somme di denaro e oggetti di valore:
 - a) allestimento della dichiarazione d'ammissione provvisoria in due esemplari (consegnare l'originale al profugo e trasmettere la copia per la via di servizio);
 - b) stendere inoltre un inventario sommario, in 4 esemplari, degli oggetti di valore importati. Distribuzione: originale e 1 copia seguono la via del servizio civile, 1 copia resta al posto, 1 copia, in busta chiusa all'indirizzo dell'Uff. di Polizia del Cdo. Ter. 9b, viene consegnata al militare che scorta il rifugiato.

Foglio 4.

Le somme di denaro e gli oggetti di valore vengono lasciati in possesso temporaneo al rifugiato è l'Uff. di Polizia che farà il necessario in conformità dell'art. 8 del DCF del 12.3.43. (La circolare D.IV. 450/24.448 del 20.11.43 va annullata).

Quando il profugo porta soltanto denari, basta indicarne l'ammontare sulla dichiarazione d'ammissione provvisoria.

Per quanto concerne l'importazione di merci, attenersi alle direttive impartite dagli Uffici giurisdizionali.

13. I giornali e le riviste, anche sottoposti a censura importati dai profughi in esemplari isolati, non devono essere confiscati. E' l'Uff. di Polizia che farà il necessario al riguardo.

14. Tutti i capi d'uniforme e le armi (d'ordinanza o private) che i disertori germanici portano allorché varcano la frontiera, devono essere spediti immediatamente e senza alcuna modificazione del loro stato a:

NS 1, ar.ter.8, posta da campo No.5015,

Bisogna segnatamente prestar attenzione che i capi d'uniforme non vengano in nessun modo modificati o che non venga eliminato un distintivo qualsiasi. (Off. Cdo. Ter. 9b del 7.2.44). Va da sé che si lascerà al disertore l'uniforme che porta.

15. A partire dal 30.3.44 i contrabbandieri verranno respinti al confine dopo d'aver assolte le formalità doganali, dunque senza più inviarli a Bellinzona.

16. Presso i distaccamenti militari a nostra disposizione in montagna si assegnerà nel limite del possibile, una guardia. Se la cosa non è fattibile si provvederà a far controllare il più frequente possibile i distaccamenti in parola.

17. I Capi posto devono impedire che i propri dipendenti, guardie e soldati, arrechino danni, passando di continuo nelle proprietà private e segnatamente in rapporto alla creazione di sentieri e passaggi senza la voluta autorizzazione dei proprietari. Essi sono resi responsabili e risponderanno personalmente qualora ci pervenissero reclami di tale natura.

=====

- A titolo d'orientamento comuniciamo i dati seguenti, corrispondenti al periodo dal 12.9.43 al 23.3.44 e concernenti il IV. Circondario

<u>Ammessi:</u>	3349	ebrei
	4087	prigionieri di guerra evasi
	14759	disertori italiani o sedicenti
		tali
	1105	profughi politici
Totale	23300	

Foglio 5.

<u>Respinti</u> :	dalle guardie	9833	
<u>Espulsi</u> :	p.o.Cdo.Ter.	2675	
<u>Arrestati</u> :		326	(contrabbandieri e passatori)

ciò un totale generale di oltre 36000 persone passate al controllo del nostro personale.

Il Comandante :
fim. Magg. Gianola

NB. Il presente ordine annulla quelli dal No. 4 al 16, le disposizioni dei quali sancite dalla pratica continuano tuttavia ad essere vevoli.